

Avv. Massimo Raffa
via Mercerie n. 5
33100 – Udine
tel./fax +39 0432 511145 - + 39 0432 511349
e-mail: massimo.raffa.ud@gmail.com
pec: massimo.raffa@avvocatiudine.it

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA COLLEGIALE
N.01399/2019 REG.PROV.COLL. EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(SEZIONE TERZA) IL 13 GIUGNO 2019 E PUBBLICATA IL 18 GIUGNO 2019.**

Il sottoscritto Avv. Massimo Raffa, con il presente atto dà esecuzione all'Ordinanza collegiale n. 01399/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) del 13 giugno 2019 e pubblicata il 18 giugno 2019, con cui è stata ordinata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, e dell'articolo 49 cod. proc. amm. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in tale provvedimento ed autorizzata la Notifica per Pubblici Proclami.

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero de registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Terza) - Ricorso numero 02475/2016 del registro generale

b) Nome della ricorrente e indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio

Ricorrente: MARMIERE MARILENA

Amministrazioni evocate in giudizio:

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano

c) Estremi dei provvedimenti impugnati:

Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - Anno Accademico 2016/2017 emanato in data 21 luglio 2016, a firma del Consigliere Delegato dott. Nicola Bedin, dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nelle parti in cui, tra i "Requisiti di merito", prevede che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie sia calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, anziché a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi

Provvedimento, adottato in data 5 dicembre 2016, a firma del Direttore Amministrativo p.t., dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017, nella parte "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea" in cui non si è provveduto ad iscrivere la ricorrente Marmiere Marilena che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 21/9/2016

Nota dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano del 30 novembre 2016, notificata alla ricorrente in data 22 dicembre 2016, con la quale l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 31 ottobre 2016 e comunicava che *"non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso"*

Ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente

d) La notifica di cui al presente avviso è rivolta nei confronti:

dei "soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea" del concorso indetto in data 21 luglio 2016 finalizzato all'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - Anno Accademico 2016/2017"

e) L'Avviso di cui al presente atto viene disposto in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 01399/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) del 13 giugno 2019 e pubblicata il 18 giugno 2019, con la quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami.

f) **Testo integrale del ricorso**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO
Ricorso**

RICORRENTE: MARMIERE MARILENA (c.f. MRMMLN93T70I904K) residente in Udine, viale Leonardo da Vinci n. 103/3, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Raffa (c.f. RFFMSM61M28L483W - P.E.C.: massimo.raffa@avvocatiudine.it) del Foro di Udine con studio in Udine, via Mercerie n. 5, ed elettivamente domiciliata in Milano presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, come da procura speciale a margine del presente atto

nei confronti di

RESISTENTE: UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano

e

RESISTENTE: REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano

e nei confronti di

CONTROINTERESSATI:

BEGHETTO ARIANNA, via Nobili Cappello 29 - 35015 Galliera Veneta

CARBONE IPPAZIO FABRIZIO, via Armando Diaz 65 - 73035 Miggiano

per l'annullamento

A) del Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - Anno Accademico 2016/2017 emanato in data 21 luglio 2016, a firma del Consigliere Delegato dott. Nicola Bedin, dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nelle parti in cui, tra i "Requisiti di merito", prevede che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie sia calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, anziché a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, nonché

B) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente

E PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena al calcolo del numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie del concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta nell'attuale livello di studi.

FATTO

1) La ricorrente Marmiere Marilena, nata a Spilimbergo (PN) il 30 dicembre 1993, è studente iscritta al quarto anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia "International MD Program" dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - numero di matricola 008362;

2) la ricorrente con istanza dd. 21 settembre 2016 (doc. 1), inoltrata a mezzo rar pervenuta alla resistente il 26 settembre 2016, ha presentato domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 21 luglio 2016 (doc. 2);

3) così come previsto dall'art. 3 del bando (cfr. nota pagina 5/21 "Importante") ***"...il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo quindi anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto... uno stesso anno di iscrizione anche di distinti corsi di laurea precedentemente frequentati..."***.

4) La ricorrente, prima di immatricolarsi presso l'Università resistente, è stata iscritta nell'anno accademico 2012/2013 al primo anno del corso di laurea di Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine (livello di studio: triennale, laurea di primo livello) e dall'anno accademico 2013/2014 è iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia "International MD Program" presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (livello di studio: quinquennale o esaennale, laurea di primo e secondo livello unificate).

Premesso un tanto, l'impugnato Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - Anno Accademico 2016/2017 adottato in data 21 luglio 2016 dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano è, a giudizio della ricorrente, illegittimo sotto i profili di seguito illustrati.

DIRITTO

A) Questioni Preliminari

Si premette che il presente ricorso risulta essere tempestivo in quanto il provvedimento impugnato risulta emanato e pubblicato sul sito web istituzionale della resistente Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 21 luglio 2016.

La ricorrente, altresì, avendo presentato la sopraindicata domanda di partecipazione dd. 21/9/2016 (doc. 1) al bando di concorso *de quo* per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017 risulta legittimata a impugnare il bando stesso ai sensi degli artt. 24, 103 e 113 Cost. in quanto titolare di un concreto ed attuale interesse legittimo leso dal provvedimento che si impugna in *parte qua*.

La previsione generale contenuta all'art. 3 del bando (cfr. nota pagina 5/21 c.d. "Importante") secondo cui "...il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo quindi anche gli anni accademici nei quali la studente ha ripetuto... uno stesso anno di iscrizione anche di distinti corsi di laurea precedentemente frequentati..." è - per le ragioni nel proseguo indicate - idonea a ledere immediatamente la sfera giuridica della ricorrente.

Infatti, l'impugnata previsione del bando è prodromica ad un provvedimento finale di diniego dell'istanza di partecipazione al concorso *de quo*, il quale sarà oggetto di eventuale impugnazione con ricorso "per motivi aggiunti". Un tanto poiché l'impugnata illegittima previsione del bando concorsuale determina una incongrua modalità di calcolo del numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie del concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario.

Infatti, i criteri previsti dal bando impugnato richiedono per la ricorrente il conseguimento dei crediti formativi previsti per il **quinto** anno di corso (215), con l'evidente paradosso che un soggetto come la ricorrente che abbia conseguito **tutti** i crediti formativi previsti dal piano di studi per il primo anno del corso di infermieristica (60), crediti che tuttavia **non sono riconoscibili nel diverso livello di studio della laurea magistrale a ciclo unico** perché oggettivamente estranei al piano di studi, e, successivamente, **tutti** i crediti formativi previsti dal piano di studi per i primi tre anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia "International MD Program" (178), **non ha i requisiti di merito per accedere al bando**.

Inoltre, incidentalmente al fine di evidenziare l'attualità dell'interesse a ricorrere, si osserva che la mancata inclusione nella graduatoria relativa all'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017, oltre all'eventuale perdita della borsa di studio nella misura prevista dal bando (euro 1.702,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 2.394,00), preclude alla ricorrente la possibilità di conseguire l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dei contributi universitari previsto dall'art. 8, comma 1, D.P.C.M. 9 aprile 2001 e art. 9, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 a favore degli studenti idonei al conseguimento della borsa di studio, tasse e contributi che per l'anno accademico 2016/2017 ammontano a complessivi euro 18.640,00.

B) Sul merito del ricorso

A giudizio della ricorrente, l'impugnato provvedimento è illegittimo sotto i profili di seguito illustrati.

1) Violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del diritto allo studio (art.34 Cost.). Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il bando impugnato si pone di fatto in aperto contrasto con la tutela del diritto allo studio ed, in particolare, con i commi 3° e 4° dell'art. 34 Cost. che, nel loro combinato disposto, garantiscono ai soggetti capaci e meritevoli il raggiungimento del grado più alto degli studi e predisponendo, all'uopo, adeguati strumenti di intervento finanziario.

Il bando *de quo*, altresì, è illegittimo sotto il profilo della disparità di trattamento nella quale la ricorrente viene a trovarsi quale studente dell'Università resistente, rispetto alla medesima situazione di uno studente con medesima carriera di studi iscritto ad altra università pubblica e/o privata della Regione Lombardia.

Un'analisi comparativa dei bandi di concorso per l'anno accademico 2016/2017 emanati da altre università della Regione Lombardia è legittimata dalla riforma del titolo V della Costituzione che, assegnando alle Regioni la competenza esclusiva relativamente alle politiche per il diritto allo studio, anche al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in applicazione dell'art. 34 della Costituzione, impone all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano l'obbligo di attenersi per quanto riguarda l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio, al pari degli altri atenei, alle disposizioni generali emanate a livello nazionale, nonché, al pari degli altri atenei della Regione Lombardia, alle disposizioni normative della Regione Lombardia.

Nella seduta del 20 giugno 2016 con deliberazione n° X/5312 la Giunta Regionale della Regione Lombardia (doc. 3) ha assunto determinazioni in merito alle modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016-2017.

La deliberazione, oltre a richiamare la normativa nazionale che detta disposizioni per l'uniformità di trattamento sul

diritto agli studi universitari, richiama espressamente la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33, che attribuisce alla Giunta Regionale, e solo ad essa, la competenza a definire, tra gli altri, i requisiti per l'accesso ai servizi.

Necessaria conseguenza dell'uniformità di trattamento, in particolare, è che i criteri di accesso alla borsa di studio devono essere uguali per tutte le Università, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con la sola eccezione del numero dei crediti formativi richiesti per l'ottenimento dei benefici, avendo la Regione Lombardia concesso preventivamente il proprio assenso ai soggetti che intendono innalzare, entro i limiti di legge, tali requisiti per l'ottenimento dei benefici, come testualmente previsto nell'Allegato "A" alla delibera – Requisiti di merito, punto c).

Devono, tra gli altri, essere uniformi per tutti i soggetti gestori dei finanziamenti regionali le modalità relative al computo degli anni accademici trascorsi in riferimento ai quali si calcolano i crediti formativi da acquisire, cosicché proprio per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari non è ipotizzabile che per uno stesso studente gli anni accademici sui quali sono calcolati i crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio siano diversi a seconda del soggetto gestore dei finanziamenti regionali ai quali lo studente risulta iscritto.

Il Bando di concorso per i Benefici Economici Diritto allo studio Anno accademico 2016/17 dell'Università degli Studi di Milano (doc. 4), dopo aver definito i quattro distinti livelli dei corsi per i quali è prevista la borsa di studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato o scuola di specializzazione) [pag. 6, punto 2.2], chiarisce che per prima immatricolazione si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2016/2017 [pag. 8, punto 3.1.2] e stabilisce che il numero dei crediti formativi è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione [pagg. 11 e 12, punto 3.4.1], così come definita al punto 3.1.2.

Il Bando per l'assegnazione dei Benefici del Diritto allo Studio a favore degli iscritti all'Università degli studi di Milano Bicocca (doc. 5) definisce i livelli dei corsi in termini identici a quelli del bando dell'Università degli Studi di Milano [pagg. 4 e 5, punto 2.2], chiarisce che per prima immatricolazione assoluta si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2016/2017 [pag. 6, punto 3.1.2] e stabilisce che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta [pag. 9, punto 3.4.1], così come definita al punto 3.1.2.

Il Bando di concorso per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2016/2017 dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (doc. 6) per gli iscritti agli anni successivi al primo richiede il conseguimento del numero di crediti indicato nell'allegato A al bando stesso, previsti dall'ultimo piano di studi approvato [pag. 3, punto 3.1.2], e l'allegato A indica che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi.

Il Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Universitario, Contributi per la Mobilità Internazionale e Premi di Laurea agli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'a.a. 2016/17 (doc. 7) per gli iscritti agli anni successivi al primo richiede il conseguimento del numero di crediti indicato nelle tabelle di merito, con la precisazione che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi [pag. 6, punto 3].

Il Bando di Concorso per Borse di Studio incluso nel Bando per l'accesso ai Servizi offerti agli studenti a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Brescia (doc. 8) definisce per anno di prima immatricolazione assoluta qualsiasi precedente iscrizione a qualunque corso di laurea dello stesso livello / ciclo di studi per il quale si è iscritti nell'A.A. 2016/2017 [pag. 6] e per l'inserimento nelle graduatorie per gli iscritti agli anni successivi al primo prescrive che lo studente abbia conseguito il numero di crediti formativi indicato nella tabella crediti, con la precisazione che i crediti formativi validi sono quelli acquisiti da esami sostenuti specificatamente indicati nel Piano degli Studi proposto dal Corso di Studio.

I Bandi di Concorso per Borse di Studio Sovvenzioni Straordinarie dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica (doc. 9) prevedono il computo dei crediti formativi del piano studi degli anni precedenti al 2016/2017, escludendo i crediti formativi degli esami convalidati eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità di corso [pagg. 3 e 4, punto 4.1.1].

Diversamente da tutti i bandi citati, il Bando di Concorso per l'assegnazione dei Benefici per il Diritto allo Studio Universitario Anno Accademico 2016/2017 dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (doc. 2) non dà alcuna definizione del significato di "prima immatricolazione assoluta", non fa riferimento alcuno né al piano degli studi proposto dal corso di studio, né al livello di studi, riferimento invece espressamente esplicitato nel bando relativo all'anno accademico 2015/2016 (doc. 10), e calcola il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, indipendentemente dal livello di studi nel quale l'iscrizione è stata effettuata.

Questo comporta di fatto l'impossibilità di accesso alle graduatorie non solo per la ricorrente, ma per tutti gli studenti

che, già iscritti ad un corso di laurea triennale, si iscrivano successivamente, sia con continuità di corso, sia senza continuità di corso, ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Infatti, per l'oggettiva diversità dei piani di studio, a fronte del mancato riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nell'ambito della laurea triennale, estranei al piano di studi proposto per il corso di laurea magistrale a ciclo unico, l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano computa tutti gli anni di iscrizione al corso di laurea triennale, fissando per l'accesso alla graduatoria un numero di crediti impossibile da conseguire, anche nel caso in cui lo studente abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso frequentato.

La ricorrente nell'anno accademico 2012/2013 è stata iscritta al primo anno del corso di Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine - livello di studi: laurea (triennale, laurea di primo livello), conseguendo tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi per il primo anno del corso (60).

Negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 è stata iscritta rispettivamente al primo, al secondo e al terzo anno del corso di Medicina e Chirurgia "International MD Program" presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - livello di studi: laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale, laurea di primo e secondo livello unificate), conseguendo 171 crediti formativi dei 178 previsti per i primi tre anni di corso, ed è iscritta per l'anno accademico 2016/2017 al quarto anno dello stesso corso.

Per tutti i soggetti gestori dei finanziamenti regionali per il diritto allo studio della Regione Lombardia, ai fini dell'accesso alle graduatorie per la ricorrente l'anno accademico 2016/2017 sarebbe il quarto anno di iscrizione assoluta, e i crediti necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali sarebbero quelli previsti per il quarto anno. **Ma per la resistente Università Vita-Salute San Raffaele di Milano è il quinto anno di iscrizione assoluta, e i crediti necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali sono quelli previsti per il quinto anno.** Con il paradosso che la ricorrente, pur avendo conseguito presso l'Università degli Studi di Udine tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi per il primo anno del corso di Infermieristica e presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano oltre il 96% dei crediti conseguibili nei primi tre anni di corso, non ha i requisiti di merito per accedere al bando. E, indipendentemente dal prosieguo della propria carriera universitaria, non avrà mai i requisiti necessari per accedervi, perché il piano di studi proposto dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per il corso di Medicina e Chirurgia "International MD Program" non consente di conseguire in tre anni accademici i crediti formativi richiesti dal bando per il quinto anno di corso, né in quattro anni accademici i crediti formativi richiesti dal bando per il sesto anno di corso.

Vi è pertanto una manifesta disparità di trattamento rispetto ad altri studenti che, nelle stesse condizioni di carriera accademica, siano iscritti all'Università degli Studi di Milano, o all'Università degli Studi di Milano Bicocca, o all'Università degli Studi di Pavia, o all'Università degli Studi di Bergamo, o all'Università degli Studi di Brescia, o all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

2) Eccesso di potere per illogicità - Contraddittorietà - ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione. Irragionevolezza.

Il bando impugnato è illegittimo anche sotto il diverso profilo di ingiustizia manifesta e di irragionevolezza per la posizione in cui la ricorrente viene a trovarsi quale studente dell'Università resistente, rispetto ad uno studente che, in attesa di ammissione ad un corso ad accesso programmato, abbia assunto un comportamento del tutto passivo e non abbia svolto alcuna attività di formazione universitaria.

La ricorrente, che nell'anno accademico 2012/2013 non ha ottenuto l'ammissione al corso ad accesso programmato di Medicina e Chirurgia, ha diligentemente frequentato altro corso, di diverso livello di studio, conseguendo tutti i crediti previsti dal piano di studi, e nell'anno accademico successivo si è iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia "International MD Program".

Se nell'anno accademico 2012/2013 non avesse svolto alcuna attività, ora si troverebbe al quarto anno a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, e avrebbe i requisiti di merito per accedere alla graduatoria del bando di concorso.

Il solo fatto di non essere rimasta inattiva, di essersi iscritta a corso di laurea di diverso livello di studi, di aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi per tale corso di laurea, la penalizza al punto tale di precluderle, per tutta la propria carriera universitaria, l'accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario.

Un bando di concorso il cui scopo normativamente posto, anche in aderenza ai principi contenuti nell'art. 34 Cost., è la premialità degli studenti più meritevoli e svantaggiati da un punto di vista reddituale, e che dunque debba riconoscere benefici come compenso per l'impegno mostrato nello svolgimento di un'attività, deve rispettare il principio di ragionevolezza: non può premiare lo studente che non abbia svolto alcuna attività di formazione universitaria e penalizzare lo studente che abbia frequentato altro corso universitario, di diverso livello di studi, conseguendo tutti i crediti previsti dal piano di studi.

Da quanto detto consegue di tutta evidenza l'illegittimità del bando di concorso impugnato.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti. Illogicità manifesta.

Come sopra accennato trattando il primo motivo di ricorso, diversamente dai bandi sul diritto allo studio emessi dalle **altre** università pubbliche e private della Regione Lombardia citati, il Bando di Concorso per l'assegnazione dei Benefici per il Diritto allo Studio Universitario Anno Accademico 2016/2017 dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (doc. 2) non dà alcuna definizione del significato di "prima immatricolazione assoluta", né fa riferimento alcuno né al piano degli studi proposto dal corso di studio, né al livello di studi.

Tale mancata indicazione, tuttavia, è presente solo nell'impugnato bando di concorso relativo a quest'anno accademico della resistente, poiché lo scorso anno, nell'analogo Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 28 luglio 2015 (doc. 10), tra i requisiti di merito, l'omologa/analoga precisazione rispetto a quella oggi censurata e qualificata dal bando stesso come "Importante", stabiliva che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi.

Da quanto detto appare di tutta evidenza la contraddittorietà tra l'impugnato provvedimento e quello identico emanato dalla resistente lo scorso anno accademico 2015/2016 per disciplinare i medesimi rapporti relativi al "diritto allo studio", ove al fine dell'indicazione dei crediti necessari che dovevano essere posseduti dai ricorrenti si indicava come parametro il riferimento "ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi".

Tale contraddittorietà ora evidenziata fra il bando impugnato con il presente ricorso e quello emanato per lo scorso anno accademico 2015/2016 risulta di tutta evidenza assolutamente illogica, non solo per quanto detto al punto 1) dei motivi di ricorso rispetto alle previsioni dai bandi sul diritto allo studio emessi dalle **altre** università pubbliche e private della Regione Lombardia citati, i quali – come prima ricordato – fanno tutti riferimento a crediti conseguiti a partire dall'anno di prima immatricolazione per ciascun livello di studi, ma soprattutto perché tale riferimento veniva fatto anche dalla medesima Università Vita-Salute San Raffaele nello scorso anno accademico 2015/2016 nell'analogo bando emanato in data 28 luglio 2015 (doc. 10), criterio quest'anno inspiegabilmente scomparso nel bando di concorso impugnato con il presente atto.

Per completezza si deve osservare che, nonostante nello scorso anno accademico 2015/2016 il bando facesse riferimento ai "crediti conseguiti per ciascun livello di studi", la resistente escludeva la ricorrente dalla graduatoria di merito, non ritenendo raggiunti i crediti richiesti dal bando di concorso, poiché nel computo degli anni di studio la resistente riteneva dovesse essere computato al fine dell'ammissione ai benefici richiesti anche l'anno di corso frequentato dalla ricorrente nel diverso livello di laurea in Infermieristica (classe SNT/01) presso l'Università degli Studi di Udine, pur senza computare i crediti formativi conseguiti in detti anno. In sintesi: la resistente computa l'anno, ma non i crediti (!!).

Avverso il provvedimento di esclusione emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele in relazione al bando relativo all'anno accademico 2015/2016 la ricorrente Marilena Marmiere proponeva con ricorso notificato in data 27/01/2016 ricorso giurisdizionale innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, ricorso attualmente pendente di fronte alla sezione terza e rubricato al n. 326/2016 R.G. (doc. 11).

Da ultimo si precisa che il presente ricorso giurisdizionale viene notificato in qualità di soggetti controinteressati anche ai sigg.ri Beghetto Arianna e Carbone Ippazio Fabrizio, studenti della resistente Università Vita-Salute San Raffaele, presentatori di istanza di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per il corrente anno accademico 2016/2017.

Ciò premesso il sottoscritto procuratore come da mandato legittimato

CHIEDE

che per i suesposti motivi l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano voglia annullare *in parte qua* il Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - Anno Accademico 2016/2017 emanato in data 21 luglio 2016, a firma del Consigliere Delegato dott. Nicola Bedin, dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nelle parti in cui, tra i "Requisiti di merito", prevede che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie sia calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, anziché a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, nonché l'annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente.

Con riserva di proposizione di ricorso per *motivi aggiunti*.

Spese e compensi professionali interamente rifusi.

Ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regol. in materia di spese di giustizia), il contributo unificato dovuto è di euro 650.

Si dimettono:

1. domanda per i benefici per il diritto allo studio universitario dd. 21/09/2016 con ricevuta raccomandata
 2. bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 21 luglio 2016
 3. con deliberazione Giunta Regionale Lombardia n° X/5312 dd. 20 giugno 2016;
 4. bando di concorso per i Benefici Economici Diritto allo studio Anno accademico 2016/17 dell'Università degli Studi di Milano (estratto)
 5. bando per l'assegnazione dei Benefici del Diritto allo Studio a favore degli iscritti all'Università degli studi di Milano Bicocca (estratto)
 6. bando di concorso per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2016/2017 dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (estratto)
 7. bando di concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Universitario, Contributi per la Mobilità Internazionale e Premi di Laurea agli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'a.a. 2016/17 (estratto)
 8. bando di concorso per Borse di Studio incluso nel Bando per l'accesso ai Servizi offerti agli studenti a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Brescia (estratto)
 9. bandi di concorso per Borse di Studio Sovvenzioni Straordinarie dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica (estratto)
 10. bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 28 luglio 2015 (estratto)
 11. copia ricorso giurisdizionale Tar Lombardia, Milano n. 326/2016 R.G.
- Udine - Milano, 17 ottobre 2016

Avv. Massimo Raffa

f.1 Testo integrale dei motivi aggiunti al ricorso

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 2475/2016 R.G. PENDENTE DINANZI ALLA SEZ. III nell'interesse della

RICORRENTE: MARMIERE MARILENA (c.f. MRMMLN93T70I904K) residente in Udine, viale Leonardo da Vinci n. 103/3, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Raffa (c.f. RFFMSM61M28L483W - P.E.C.: massimo.raffa@avvocatiudine.it) del Foro di Udine con studio in Udine, via Mercerie n. 5, ed elettivamente domiciliata in Milano presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, come anche da procura speciale a margine del presente atto

nei confronti di

RESISTENTE: UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, via Olgettina n. 58, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Andrea Bifulco del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Medici n. 15

e

RESISTENTE: REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano

e nei confronti di

CONTROINTERESSATO: BEGHETTO ARIANNA, res. via Nobili Cappello 29 - 35015 Galliera Veneta
per l'ulteriore annullamento

A) del provvedimento, adottato in data 5 dicembre 2016, a firma del Direttore Amministrativo p.t., dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017, nelle parti "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea", in cui l'Università resistente non ha provveduto ad inserire la ricorrente Marmiere Marilena, che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 21/9/2016;

B) della nota dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano del 30 novembre 2016, notificata alla ricorrente in data 22 dicembre 2016, con la quale l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 31 ottobre 2016 e comunicava che "non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso", nonché

C) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente

E PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena ad essere inclusa nella graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017, di cui al concorso bandito con provvedimento dd. 21 luglio 2016 dall'Università Vita-Salute San Raffaele di cui l'atto sopra impugnato sub. A) costituisce provvedimento finale e definitivo.

FATTO

1) La ricorrente Marmiere Marilena, nata a Spilimbergo (PN) il 30 dicembre 1993, è studente iscritta al quarto anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia "International MD Program" dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (livello di studio: quinquennale o esaennale, laurea di primo e secondo livello unificate) - numero di matricola 008362.

2) La ricorrente, prima di immatricolarsi presso l'Università resistente, è stata iscritta nell'anno accademico 2012/2013 al primo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine (livello di studio: triennale, laurea di primo livello).

3) Con raccomandata n. 15054743771-8 spedita il 21 settembre 2016 e pervenuta all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 26 settembre 2016 (doc. 1) la ricorrente presentava domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 21 luglio 2016 (doc. 2).

4) Con il ricorso introduttivo del giudizio di cui al presente procedimento n. 2475/2016 R.G. pendente dinanzi alla sez. terza di Codesto Tribunale Amministrativo, la ricorrente impugnava il bando di concorso indicato al punto precedente emanato dall'Università resistente, richiedendo l'annullamento:

A) del Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - Anno Accademico 2016/2017 emanato in data 21 luglio 2016, a firma del Consigliere Delegato dott. Nicola Bedin, dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nelle parti in cui, tra i "Requisiti di merito", prevede che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie sia calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, anziché a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, nonché

B) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente, con la declaratoria del diritto della ricorrente Marmiere Marilena al calcolo del numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie del concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta nell'attuale livello di studi.

5) Così come previsto dall'art. 8 del bando, l'esito del concorso veniva reso noto mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito istituzionale dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 31 ottobre 2016.

6) Poiché nelle graduatorie provvisorie il nominativo della ricorrente non era in alcun modo presente, con istanza presentata in data 15 novembre 2016 (doc. 3) ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, la ricorrente chiedeva all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano la revisione delle graduatorie provvisorie per i benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017 e l'inclusione nella graduatoria definitiva relativa alle borse di studio regionali per l'anno accademico 2016/2017.

7) Le graduatorie definitive del bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017 venivano pubblicate sul sito istituzionale dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 5 dicembre 2016 (doc. 4).

8) Nelle graduatorie definitive il nominativo della ricorrente non risultava nuovamente in alcun modo presente.

9) Con nota del 30 novembre 2016 (doc. 5), notificata alla ricorrente in data 22 dicembre 2016, veniva riscontrata l'istanza del 31 ottobre 2016 di revisione della graduatoria provvisoria e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano comunicava che *"non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso"*.

10) Il diniego dell'inclusione nella graduatoria relativa all'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017, oltre alla perdita della borsa di studio nella misura prevista dal bando (euro 1.702,00 + un pasto giornaliero gratuito) ha precluso alla ricorrente la possibilità di conseguire l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari previsto dall'art.8, comma 1, D.P.C.M. 9 aprile 2001 e art. 9, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 a favore degli studenti idonei al conseguimento della borsa di studio, tasse e contributi che per l'anno accademico 2016/2017 ammontano a complessivi euro 18.640,00.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, come in epigrafe indicata e rappresentata, è costretta a impugnare espressamente il provvedimento, adottato in data 5 dicembre 2016, a firma del Direttore Amministrativo p.t. dott. Fiorenzo Masetti, dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via

definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017, nelle parti "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea", in cui l'Università resistente non ha provveduto ad inserire la ricorrente Marmiere Marilena, che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 21/9/2016, graduatoria e relativo provvedimento di approvazione che sono gravemente illegittimi, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

A giudizio della ricorrente, gli ulteriori impugnati provvedimenti sono illegittimi sotto i profili di seguito illustrati.

1) Violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del diritto allo studio (art. 34 Cost.). Eccesso di potere per disparità di trattamento.

La mancata ammissione al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017 della ricorrente si pone di fatto in aperto contrasto con la tutela del diritto allo studio e, in particolare, con i commi 3° e 4° dell'art. 34 Cost. che, nel loro combinato disposto, garantiscono ai soggetti capaci e meritevoli il raggiungimento del grado più alto degli studi predisponendo, all'uopo, adeguati strumenti di intervento finanziario.

I provvedimenti impugnati, altresì, sono illegittimi sotto il profilo della disparità di trattamento nella quale la ricorrente viene a trovarsi quale studente dell'Università resistente, rispetto alla medesima situazione di uno studente con medesima carriera di studi iscritto ad altra università pubblica e/o privata della Regione Lombardia.

Un'analisi comparativa dei bandi di concorso per l'anno accademico 2016/2017 emanati da altre università della Regione Lombardia è legittimata dalla riforma del titolo V della Costituzione che, assegnando alle Regioni la competenza esclusiva relativamente alle politiche per il diritto allo studio, anche al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in applicazione dell'art. 34 della Costituzione, impone all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano l'obbligo di attenersi, per quanto riguarda l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio, al pari degli altri atenei, alle disposizioni generali emanate a livello nazionale, nonché, al pari degli altri atenei della Regione Lombardia, alle disposizioni normative della Regione Lombardia.

Nella seduta del 20 giugno 2016 con deliberazione n° X/5312 la Giunta Regionale della Regione Lombardia (doc. 6) ha assunto determinazioni in merito alle modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017.

La deliberazione, oltre a richiamare la normativa nazionale che detta disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, richiama espressamente la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33, che attribuisce alla Giunta Regionale, e solo ad essa, la competenza a definire, tra gli altri, i requisiti per l'accesso ai servizi.

Necessaria conseguenza dell'uniformità di trattamento, in particolare, è che i criteri di accesso alla borsa di studio devono essere uguali per tutte le Università, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con la sola eccezione del numero dei crediti formativi richiesti per l'ottenimento dei benefici, avendo la Regione Lombardia concesso preventivamente il proprio assenso ai soggetti che intendono innalzare, entro i limiti di legge, tali requisiti per l'ottenimento dei benefici, come testualmente previsto nell'Allegato "A" alla delibera - Requisiti di merito, punto c).

Devono, tra gli altri, essere uniformi per tutti i soggetti gestori dei finanziamenti regionali le modalità relative al computo degli anni accademici trascorsi in riferimento ai quali si calcolano i crediti formativi da acquisire, cosicché proprio per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari non è ipotizzabile che per uno stesso studente gli anni accademici sui quali sono calcolati i crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio siano diversi a seconda del soggetto gestore dei finanziamenti regionali ai quali lo studente risulta iscritto.

Il Bando di concorso per i Benefici Economici Diritto allo studio Anno accademico 2016/17 dell'Università degli Studi di Milano (doc. 7), dopo aver definito i quattro distinti livelli dei corsi per i quali è prevista la borsa di studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato o scuola di specializzazione) [pag. 6, punto 2.2], chiarisce che per prima immatricolazione si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2016/2017 [pag. 8, punto 3.1.2] e stabilisce che il numero dei crediti formativi è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione [pag. 11 e 12, punto 3.4.1], così come definita al punto 3.1.2.

Il Bando per l'assegnazione dei Benefici del Diritto allo Studio a favore degli iscritti all'Università degli studi di Milano Bicocca (doc. 8) definisce i livelli dei corsi in termini identici a quelli del bando dell'Università degli Studi di Milano [pag. 4 e 5, punto 2.2], chiarisce che per prima immatricolazione assoluta si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2016/2017 [pag. 6, punto 3.1.2] e stabilisce che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta [pag. 9, punto 3.4.1], così come definita al punto 3.1.2.

Il Bando di concorso per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2016/2017 dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (doc. 9) per gli iscritti agli anni successivi al primo richiede il conseguimento del numero di crediti indicato nell'allegato A al bando stesso, previsti dall'ultimo piano di studi approvato [pag. 3, punto 3.1.2], e l'allegato A indica che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi.

Il Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Universitario, Contributi per la Mobilità Internazionale e Premi di Laurea agli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'a.a. 2016/17 (doc. 10) per gli iscritti agli anni successivi al primo richiede il conseguimento del numero di crediti indicato nelle tabelle di merito, con la precisazione che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi [pag. 6, punto 3].

Il Bando di Concorso per Borse di Studio incluso nel Bando per l'accesso ai Servizi offerti agli studenti a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Brescia (doc. 11) definisce per anno di prima immatricolazione assoluta qualsiasi precedente iscrizione a qualunque corso di laurea dello stesso livello / ciclo di studi per il quale si è iscritti nell'A.A. 2016/2017 [pag. 6] e per l'inserimento nelle graduatorie per gli iscritti agli anni successivi al primo prescrive che lo studente abbia conseguito il numero di crediti formativi indicato nella tabella crediti, con la precisazione che i crediti formativi validi sono quelli acquisiti da esami sostenuti specificatamente indicati nel Piano degli Studi proposto dal Corso di Studio.

I Bandi di Concorso per Borse di Studio Sovvenzioni Straordinarie dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica (doc. 12) prevedono il computo dei crediti formativi del piano studi degli anni precedenti al 2016/2017, escludendo i crediti formativi degli esami convalidati eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità di corso [pagg. 3 e 4, punto 4.1.1].

Diversamente da tutte le altre Università degli Studi citate, con la nota del 30 novembre 2016 l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano afferma che *"Il numero dei crediti necessari all'ottenimento del beneficio si effettua in relazione al numero di anni di iscrizione trascorsi dall'anno di ingresso nel sistema universitario (noto concetto di "prima immatricolazione assoluta") che, nel suo caso, corrisponde all'anno accademico 2012/2013, in relazione alla Sua precorsa carriera presso il corso di laurea in Infermieristica della Università di Udine"*, tralasciando in toto che il noto concetto di *"prima immatricolazione assoluta"*, così come chiaramente evidenziato in tutti i bandi di concorso citati, è riferito a ciascun livello di studi, e che il Corso di Laurea triennale in Infermieristica e il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia appartengono a livelli di studi diversi.

L'anno di prima immatricolazione assoluta che deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione del numero di crediti necessari per la richiesta ammissione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario è l'anno accademico 2013/2014, primo anno di iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) presso l'Università resistente, e non certo l'anno accademico 2012/2013, anno in cui la ricorrente non ha frequentato un corso di laurea magistrale, ma ha frequentato il corso di diverso livello di studi di laurea in Infermieristica (classe SNT/01) presso l'Università degli Studi di Udine.

La circostanza che si tratti di lauree appartenenti a due livelli di studi diversi si ricava normativamente dal diverso atto regolamentare che disciplina i due tipi di laurea (una magistrale e l'altra "normale"): il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 (doc. 13), che si applica a tutte le università statali e non statali (art. 1, comma 1), per la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 19 febbraio 2009 per la laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica (doc. 14).

Alla conclusione che il corso di laurea frequentato dalla ricorrente all'Università di Udine e quello successivamente seguito presso la resistente siano corsi di livelli di studio diversi si perviene anche sulla base delle seguenti considerazioni:

A) della normativa ministeriale. Gli studi universitari sono stati dapprima profondamente modificati con la riforma operata con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 con il quale, all'art. 3, si è stabilito che *"Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:*

a) laurea (L)

b) laurea specialistica (LS)."

Successivamente, con le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" operate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 si è stabilito che *"Le università rilasciano i seguenti titoli:*

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.)."

Pertanto, superata la classificazione tra primo e secondo livello prevista dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, l'attuale

normativa differenza i livelli di studi in laurea e in laurea magistrale, cosicché il richiamo all'anno di prima immatricolazione assoluta dev'essere riferito all'anno di prima immatricolazione assoluta nel livello "laurea" e all'anno di prima immatricolazione assoluta nel livello "laurea magistrale".

B) dello statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Lo statuto dell'Università, approvato con decreto rettorale 9 febbraio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015), all'art. 16 indica che l'Università "[...] può rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS - LM);

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.) [...]"

e, sempre all'art. 16, prevede che l'Università possa "attivare corsi [...] successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello".

Dunque, se successivamente al conseguimento della laurea è rilasciato il master universitario di primo livello, e successivamente al conseguimento della laurea specialistica o magistrale è rilasciato il master universitario di secondo livello, deve necessariamente ritenersi che laurea e laurea specialistica o magistrale siano titoli di livello diverso, e specificamente che la laurea sia titolo di primo livello e che la laurea specialistica o magistrale sia titolo di secondo livello.

C) del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Tale norma agevola l'esatta qualificazione del livello sia del corso in Infermieristica dell'Università di Udine, sia del corso in Medicina e Chirurgia "International MD Program" della resistente.

L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 tratta delle classi di corsi di studio, e prevede al comma 1 che "I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili [...] sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi."

Il corso in infermieristica, comunque denominato dall'ateneo di Udine, appartiene alle classi delle lauree delle professioni sanitarie individuate dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 (doc. 14), ed appartiene quindi al livello "laurea (L)".

Il corso in Medicina e Chirurgia, comunque denominato dall'ateneo Vita-Salute San Raffaele di Milano, appartiene alle classi di laurea magistrale individuate dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (doc. 13), ed appartiene quindi al livello "laurea magistrale (L.M.)".

Proprio il riferimento al noto concetto di "prima immatricolazione assoluta" richiamato dalle resistente nella propria nota del 30 novembre 2016 comporta pertanto che per la ricorrente l'anno di prima immatricolazione assoluta per il livello di studi "laurea magistrale (o specialistica)" relativamente al quale ha presentato domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario è il 2013/2014, l'anno accademico 2016/2017 è il quarto anno di corso e come si evince dall'art. 3 del bando di concorso (doc. 15) il numero di crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è 160: la ricorrente, che alla data del 10 agosto 2016 ha conseguito 171 crediti, possiede pertanto - come sopra evidenziato - i requisiti di merito richiesti dal bando di concorso.

Una diversa interpretazione comporterebbe di fatto l'impossibilità di accesso alle graduatorie non solo per la ricorrente, ma per tutti gli studenti che, già iscritti ad un corso di laurea triennale, si iscrivano successivamente, sia con continuità di corso, sia senza continuità di corso, ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Infatti, a fronte del mancato riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nell'ambito della laurea triennale, oggettivamente estranei al piano di studi proposto per il corso di laurea magistrale a ciclo unico, l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano computa tutti gli anni di iscrizione al corso di laurea triennale, fissando per l'accesso alla graduatoria un numero di crediti impossibile da conseguire, anche nel caso in cui lo studente abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso frequentato.

La ricorrente nell'anno accademico 2012/2013 è stata iscritta al primo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine - livello di studi: laurea (triennale, laurea di primo livello), conseguendo tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi per il primo anno del corso (60).

Negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 è stata iscritta rispettivamente al primo, al secondo e al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia "International MD Program" presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - livello di studi: laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale, laurea di primo e secondo livello unificate), conseguendo alla data prevista dal bando di concorso 171 crediti formativi dei 178 previsti per i primi tre anni di corso, ed è iscritta per l'anno accademico 2016/2017 al quarto anno dello stesso corso.

Per tutti i soggetti gestori dei finanziamenti regionali per il diritto allo studio della Regione Lombardia, ai fini dell'accesso alle graduatorie per la ricorrente l'anno accademico 2016/2017 sarebbe il quarto anno di iscrizione assoluta, e i crediti necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali sarebbero quelli previsti per

il quarto anno. **Ma per la resistente Università Vita-Salute San Raffaele di Milano è il quinto anno di iscrizione assoluta, e i crediti necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali sono quelli previsti per il quinto anno.** Con il paradosso che la ricorrente, pur avendo conseguito presso l'Università degli Studi di Udine tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi per il primo anno del corso in Infermieristica e presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano oltre il 96% dei crediti conseguibili nei primi tre anni di corso, non avrebbe i requisiti di merito per accedere al bando. E, indipendentemente dal prosieguo della propria carriera universitaria, non avrebbe mai i requisiti necessari per accedervi, perché il piano di studi proposto dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia "International MD Program" non consente di conseguire in tre anni accademici i crediti formativi richiesti dal bando per il quinto anno di corso, né in quattro anni accademici i crediti formativi richiesti dal bando per il sesto anno di corso.

Vi è pertanto una manifesta disparità di trattamento rispetto ad altri studenti che, nelle stesse condizioni di carriera accademica, siano iscritti all'Università degli Studi di Milano, o all'Università degli Studi di Milano Bicocca, o all'Università degli Studi di Pavia, o all'Università degli Studi di Bergamo, o all'Università degli Studi di Brescia, o all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Da ciò l'illegittimità degli atti impugnati che escludono la ricorrente dalla graduatoria del bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario e dal conseguente esonero dalle tasse e contributi scolastici "per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso", così come indicato dalla resistente nella nota del 30 novembre 2016 impugnata unitamente alla graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017 nella quale la ricorrente non è inclusa (docc. 5 e 4).

2) Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.

Con l'istanza presentata in data 15 novembre 2016 (doc. 3) ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso con cui la ricorrente chiedeva all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano la revisione delle graduatorie provvisorie per i benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017 e l'inclusione nella graduatoria definitiva la ricorrente esprimeva le proprie rimostranze in ordine alla disparità di trattamento nella quale veniva a trovarsi quale studente dell'Università resistente, rispetto alla medesima situazione di uno studente con medesima carriera di studi iscritto ad altra università pubblica e/o privata della Regione Lombardia, ed effettuava una copiosa analisi comparativa dei bandi di concorso per l'anno accademico 2016/2017 emanati da altre università della Regione Lombardia.

La resistente ha glissato nel modo più assoluto sulle censure mosse. Con la nota del 30 novembre 2016 (doc. 5) non ha né replicato in merito all'asserita disparità di trattamento, né l'ha in alcun modo motivata, riconfermando *sic et simpliciter* il provvedimento di esclusione dalla graduatoria.

L'assoluta mancanza di qualsiasi confutazione in merito alla fondatezza dell'asserita disparità di trattamento non permette di risalire all'iter procedimentale e al percorso logico-giuridico che hanno indotto la resistente ad adottare con i provvedimenti impugnati determinazioni difformi da quelle che sarebbero state adottate dalle altre Università degli Studi della Regione Lombardia, consentendo invece alla ricorrente di ipotizzare che le censure mosse non siano state neppure oggetto di valutazione.

I provvedimenti sono quindi illegittimi anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, che non deve limitarsi alla mera raccolta ed all'individuazione dei fatti necessari per l'emanazione dell'atto, ma deve invece tessere una trama che va dal diritto al fatto e dal fatto al diritto per precisarne l'uno attraverso l'altro. In particolare l'istruttoria - a norma dell'art. 6, lett. a della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - deve essere volta a reperire le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti di fatto del provvedimento amministrativo, condizioni, requisiti e presupposti che non si rinvergono affatto nei provvedimenti impugnati.

3) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per irragionevolezza della motivazione.

Gli atti impugnati sono illegittimi anche sotto il profilo di ingiustizia manifesta e di irragionevolezza della motivazione per la posizione in cui la ricorrente viene a trovarsi quale studente dell'Università resistente, rispetto ad uno studente che, in attesa di ammissione ad un corso ad accesso programmato, abbia assunto un comportamento del tutto passivo e non abbia svolto alcuna attività di formazione universitaria.

Come precisato con la nota del 30 novembre 2016 (doc. 5), la ricorrente non è stata inclusa nella graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017 "per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso".

La ricorrente, che nell'anno accademico 2012/2013 non ha ottenuto l'ammissione al corso di laurea ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia, ha diligentemente frequentato altro corso di laurea, di diverso livello di studio, conseguendo tutti i crediti previsti dal piano di studi, e nell'anno accademico successivo si è iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia "International MD Program".

Se nell'anno accademico 2012/2013 non avesse svolto alcuna attività, ora si troverebbe inequivocabilmente al quarto

anno a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, e avrebbe i requisiti di merito per accedere alla graduatoria del bando di concorso (171 crediti formativi conseguiti a fronte dei 160 richiesti dall'art. 3 del bando di concorso - cfr. doc. 15).

Il solo fatto di non essere rimasta inattiva, di essersi iscritta ad un corso di laurea di diverso livello di studi, di aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi per tale corso di laurea, ad avviso della resistente comporta una penalizzazione tale da precludere alla ricorrente, per tutta la propria carriera universitaria, l'accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario.

Gli atti impugnati, il cui scopo normativamente posto, anche in aderenza ai principi contenuti nell'art. 34 Cost., è la premialità degli studenti più meritevoli e svantaggiati da un punto di vista reddituale, e che dunque riconoscono benefici come compenso per l'impegno mostrato nello svolgimento di un'attività, devono rispettare il principio di ragionevolezza: non possono premiare lo studente che non abbia svolto alcuna attività di formazione universitaria e penalizzare lo studente che abbia frequentato con profitto altro corso universitario, di diverso livello di studi, conseguendo tutti i crediti previsti dal piano di studi.

La ricorrente ha conseguito tutti i crediti previsti dal primo anno del piano di studi del corso di laurea triennale in Infermieristica e, con l'eventuale utilizzo del bonus previsto dall'articolo 3 del bando di concorso, tutti i crediti previsti dai primi tre anni del piano di studi dell'attuale corso di laurea a ciclo unico: ciononostante la resistente afferma che non ha i requisiti di merito per accedere alla graduatoria.

Da ciò consegue di tutta evidenza l'illegittimità degli atti impugnati.

4) Eccesso di potere. Violazione del principio di ragionevolezza dell'agire amministrativo.

L'azione amministrativa si deve adeguare ad un canone di razionalità operativa, in modo da evitare decisioni irrazionali. In particolare, attraverso l'affermazione del criterio di ragionevolezza, l'operato attraverso il quale si perviene all'emanazione dell'atto amministrativo deve essere immune da censure sul piano della logica e coerente con le premesse ed i criteri fissati.

Negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 la ricorrente ha conseguito complessivamente 171 crediti nel corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia "International MD Program" presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Nel precedente anno accademico 2012/2013 la ricorrente ha conseguito 60 crediti nel corso di laurea triennale in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine (doc. 16). Negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 la ricorrente ha conseguito, pertanto, complessivamente 231 crediti, a fronte dei 215 crediti richiesti dall'art. 3 del bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario quale requisito di merito per un convenzionale 5° anno di corso (doc. 15).

Il principio di ragionevolezza, che deve applicarsi anche ad un pubblico bando di concorso cui scopo normativamente posto è la premialità degli studenti più meritevoli e svantaggiati da un punto di vista reddituale, impone che le disposizioni applicate siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito.

Se deve computarsi l'anno accademico 2012/2013 frequentato dalla ricorrente presso l'Università di Udine, devono computarsi anche i crediti regolarmente conseguiti in quell'anno accademico e regolarmente valutati per il corso universitario che ne ha consentito il conseguimento. Se non si computano i crediti, non deve computarsi neppure l'anno.

Diversamente, se si computa, ancorché convenzionalmente, l'anno accademico, ma non si computano i crediti validamente conseguiti, oltre a confrontare valori non omogenei, si svia irragionevolmente dal fine perseguito dalla norma, per giungere alla conclusione, frutto di una interpretazione illogica ed arbitraria della norma operata dalla resistente, che uno studente che abbia frequentato il primo anno di un corso di laurea triennale conseguendo tutti i crediti previsti e che successivamente abbia frequentato i primi tre anni di un corso di laurea a ciclo unico conseguendo, entro la data prevista dal bando, 171 crediti dei 178 previsti dal piano di studi, sia privo dei requisiti di merito per la partecipazione al concorso.

Sulla base dell'applicazione del *noto concetto di "prima immatricolazione assoluta"* richiamato dalla resistente nella nota del 30 novembre 2016 (doc. 5), per il quale il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, per la ricorrente i crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali devono essere calcolati in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso dall'anno accademico 2013/2014, primo anno di immatricolazione assoluta nell'attuale livello di studi, per cui la ricorrente possiede i requisiti di merito previsti dal bando, avendo conseguito un numero di crediti pari a 171, a fronte dei 160 richiesti, ma anche qualora si voglia convenzionalmente computare l'anno accademico precedente la scrivente possiederebbe i requisiti di merito previsti dal bando, avendo conseguito un numero di crediti pari a 231, a fronte dei 215 richiesti.

Una diversa valutazione dei crediti conseguiti nell'anno "convenzionale", oltre a non essere coerente con il tenore letterale del bando di concorso, che si riferisce sempre e comunque al computo del "numero dei crediti", senza

alcun'altra specificazione in merito, costituirebbe violazione del principio di ragionevolezza dell'agire amministrativo: il pubblico interesse perseguito è quello di rendere effettivo il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, così come prevedono i commi 3 e 4 dall'art. 34 della Costituzione, e non può negarsi che capace e meritevole sia chi ha conseguito i crediti previsti dal piano di studi, anche se conseguiti presso altra università o in altro corso di laurea.

Si rileva, a *fortiori*, che la "logica" applicata dalla resistente nel computare l'anno accademico 2012/2013, senza computare i crediti regolarmente conseguiti in tale anno, non trova conforto neppure nella successiva evoluzione normativa della materia, che individua il requisito del merito in un arco temporale diverso da quello prospettato dalla resistente.

L'art. 1, comma 252 e segg., della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'istituire il contributo onnicomprensivo annuale con il quale gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'università alla quale sono iscritti e che sostituisce ogni ulteriore tassa o contributo a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, al comma 255 testualmente prevede che siano esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti di disagiate condizioni economiche che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, un determinato numero di crediti formativi e che "*b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno*".

Dunque, neppure la successiva evoluzione normativa penalizza lo studente che abbia frequentato in precedenza un corso di laurea di diverso livello di studi presso altra università.

5) Violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza ed insufficienza della motivazione.

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della Legge n. 241/1990 "*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. [...]*".

L'Università resistente con l'impugnata nota del 30 novembre 2016 riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 31 ottobre 2016 e comunicava alla ricorrente che "*non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso*", comunicando pertanto il rigetto dell'istanza della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per motivi attinenti al merito scolastico, e non per altri motivi.

Ma la resistente, in violazione della norma di legge sopra richiamata, ha ommesso di comunicare alla ricorrente, attraverso congrua motivazione, l'indicazione dei concreti presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato il provvedimento di esclusione della ricorrente dal bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario, ed in specie il numero dei crediti formativi concretamente valutati, il numero dei crediti formativi asseritamente richiesti, l'utilizzazione, o la mancata utilizzazione, del bonus previsto dall'art. 3 del bando di concorso, il numero dei crediti formativi asseritamente mancanti.

La motivazione adottata, altresì, è assolutamente carente e insufficiente in quanto si limita esclusivamente ad un generico richiamo alla "*[...] mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso [...]*", senza che questi requisiti vengano in un qualche modo, ancorché genericamente, qualificati e descritti.

Da ultimo si precisa che il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato in qualità di controinteressato alla sig.ra Beghetto Arianna, soggetto inserito nell'impugnata graduatoria generale di merito e dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017 di cui al concorso indetto dalla resistente Università Vita-Salute San Raffaele.

Ciò premesso il sottoscritto procuratore come da mandato legittimato

CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso principale proposto e dei motivi aggiunti di cui al presente atto, con ogni conseguenza di legge, ulteriormente

CHIEDENDO

che per i suesposti motivi l'III.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano voglia anche annullare *in parte qua* il provvedimento dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano adottato in data 5 dicembre 2016, a firma del Direttore Amministrativo p.t. dott. Fiorenzo Masetti, di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella degli ammessi a borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017, nella parte "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea", in cui non si è provveduto ad includere la ricorrente Marmiere Marilena che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 21/9/2016, nonché l'annullamento della nota dd. 30/11/2016 dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, notificata alla ricorrente il 22/12/2016, con cui veniva rigettata l'istanza della ricorrente di revisione della graduatoria provvisoria del 31/10/2016, nonché l'annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.

In ogni caso spese e compensi professionali rifusi.

Ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regol. in materia di spese di giustizia), il contributo unificato dovuto per la proposizione del presente atto è di euro 650.

Si dimettono:

1. ricevuta raccomandata n. 15054743771-8 dd. 21/09/2016 con avviso di ricevimento
2. domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017
3. istanza di revisione delle graduatorie provvisorie
4. graduatorie definitive bando per i benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017
5. comunicazione reiezione istanza di revisione delle graduatorie provvisorie
6. deliberazione Giunta Regionale Lombardia n° X/5312 dd. 20 giugno 2016
7. bando di concorso per i Benefici Economici Diritto allo studio Anno accademico 2016/17 dell'Università degli Studi di Milano (estratto)
8. bando per l'assegnazione dei Benefici del Diritto allo Studio a favore degli iscritti all'Università degli studi di Milano Bicocca (estratto)
9. bando di concorso per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2016/2017 dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (estratto)
10. bando di concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Universitario, Contributi per la Mobilità Internazionale e Premi di Laurea agli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'a.a. 2016/17 (estratto)
11. bando di concorso per Borse di Studio incluso nel Bando per l'accesso ai Servizi offerti agli studenti a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Brescia (estratto)
12. bandi di concorso per Borse di Studio Sovvenzioni Straordinarie dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica (estratto)
13. decreto ministeriale 16 marzo 2007 (estratto)
14. decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (estratto)
15. bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2016/2017 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 21 luglio 2016 (estratto)
16. foglio di congedo Università degli Studi di Udine

Udine - Milano, 30 gennaio 2017

Avv. Massimo Raffa

- g) Si avvisa che con l'ordinanza n. 01399/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) è stata fissata udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del ricorso per il giorno 10 marzo 2020.**
- h) Si avvisa che il provvedimento che ha autorizzato la presente notifica per pubblici proclami è costituito dall'Ordinanza collegiale n. 01399/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) il 13 giugno 2019 e pubblicata il 18 giugno 2019 e che in ogni caso lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

Si indica per ogni comunicazione inerente il presente avviso l'indirizzo p.e.c. massimo.raffa@avvocatiudine.it

Al presente atto vengono allegati con file separati sottoscritti digitalmente:

- 1) ordinanza collegiale n. 01399/2019 Reg.Prov.Coll.** emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) il 13 giugno 2019 e pubblicata il 18 giugno 2019;
- 2) copia ricorso R.G. N. 2475/2016 Tribunale amministrativo Regionale per La Lombardia - Milano;**
- 3) copia Motivi aggiunti al ricorso R.G. N. 2475/2016 Tribunale amministrativo Regionale per La Lombardia - Milano.**

Udine - Milano, 28 giugno 2019

Avv. Massimo Raffa